COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 5914 del 09 / 03 /2023.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER GLI AVVOCATI FUNZIONARI E I PRATICANTI AVVOCATI ASSEGNATI ALL'AVVOCATURA REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 09/03/2023, alle ore 10,30, c/o la sede del CRRS (Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego rappresentative:

FP/CGIL

- IFOR DE SELLI

CISL/FP

- JEAN DENDEMBRE - CHANA PASSUALATIC

SAVT/FP

- RETIEN HAURO

UIL/FPL

- PASQUALOW HASSIUD

CONAPO

- DOBETTO UVA

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 28/02/2023 n. 179 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo collettivo regionale di lavoro per gli avvocati funzionari e i praticanti avvocati assegnati all'avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

AS SO S

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 28/02/2023 n. 179 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (Ornella BADERY)

FP/CGIL

In high

CISL/FP

Jean Enday Chare Topol

SAVT/FP

7 -- 4

UIL/FPL

FIALP SIVDER -

CONAPO

- De V

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER GLI AVVOCATI FUNZIONARI E I PRATICANTI AVVOCATI ASSEGNATI ALL'AVVOCATURA REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente accordo si applica agli avvocati funzionari e ai praticanti avvocati assegnati all'Avvocatura regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta e disciplina quanto seque:
 - a) parametri in base ai quali è corrisposto o decurtato il compenso professionale ai sensi dell'articolo 1sexies, comma 1, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1;
 - b) i criteri, l'entità e le modalità di liquidazione dei rimborsi al praticante avvocato;
 - c) le modalità di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati funzionari.

Art. 2

Durata

- 1. Gli effetti giuridici ed economici delle norme contrattuali decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della loro sottoscrizione e hanno durata triennale.
- 2. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Art. 3

Norma di salvaguardia

1. I contenuti economici e normativi del contratto saranno prorogati oltre le scadenze temporali previste qualora non intervengano successivi accordi e i benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, in casi di accertata esorbitanza dei limiti the son to di spesa.

Art. 4

Compensi professionali


- 1. Per tutte le controversie patrocinate dall'Avvocatura regionale agli avvocati funzionari spettano i compensi professionali, dovuti ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 114 e dell'art. 1 ter) della legge regionale 15 marzo 2011 n. 6, a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente quali sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, rinunce e transazioni in controversie giuriscizionali patrocinate dall'Avvocatura regionale, al netto delle spese generali introitate al bilancio dell'Amministrazione regionale.
- 2. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali sono dovuti i compensi sono individuate con provvedimento del dirigente dell'Avvocatura regionale.
- 3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte dell'Amministrazione regionale è condannata al pagamento delle spese legali, sia nel caso di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.

4.

Articolo 5

Misura e parametri per la ripartizione dei compensi professionali di cui agli articoli 1quater e 1quinquies della L.R. 6/2011

- 1. I compensi professionali di cui agli articoli 1 quater e 1quinquies della L.R. 6/2011, sono ripartiti, ai sensi dell'art. 1sexies, comma 1 della L.R. 6/2011, per il 50% in parti uguali tra gli avvocati funzionari in servizio presso l'Avvocatura alla data di notifica/deposito dell'atto introduttivo del giudizio conclusosi con provvedimento favorevole per l'Ente e per il 50% sulla base dei parametri di cui al successivo comma 3.
- 2. Nei casi in cui per motivi particolari, quali assenze per periodi superiori a 30 giorni consecutivi per malattia, astensione facoltativa dal lavoro, mandato elettivo (politico, amministrativo, sindacale), mancato rispetto dei parametri qualificanti di cui al punto successivo, occorra riparametrare la ripartizione, la quota-parte di competenza non attribuita al singolo legale viene ripartita tra gli altri avvocati funzionari a cura dell'Avvocato dirigente.
- 3. I compensi professionali di cui agli articoli 1quater e 1quinquies della L.R. 6/2011, sono correlati al rispetto dei seguenti parametri, inerenti il rendimento nello svolgimento



dell'obbligazione professionale afferente al patrocinio delle cause a difesa delle ragioni dell'Ente:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali per evitare decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione.
 - I termini per le memorie devono essere rispettati in caso di effettiva necessità della memoria medesima, sulla base delle esigenze del contraddittorio.
- b) cura dell'attività d'udienza, con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento delle attività non dilazionabili.
 - La partecipazione alle udienze si intende integrata sia con la partecipazione personale degli avvocati, sia con la partecipazione del domiciliatario, al quale siano state impartite istruzioni specifiche. E' ammessa la sostituzione nei casi di oggettiva impossibilità di partecipazione all'udienza degli avvocati in delega o di impiego di praticanti nelle udienze di minore rilevanza.
- c) adeguatezza della difesa in giudizio. l'adeguatezza dell'attività difensiva in giudizio è valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - compiuta ricostruzione dei fatti di causa;
 - studio delle eventuali eccezioni (prescrizione, tardività, carenza di interesse);
 - studio delle questioni di diritto sottese alla causa e, nel caso di liti passive, al ricorso introduttivo o all'atto di citazione avversario;
 - accuratezza delle eventuali repliche alle deduzioni avversarie.
- 4. I summenzionati parametri integrano i criteri di valutazione previsti nel sistema di valutazione della performance ai fini dell'erogazione del salario di risultato.
- 5. L'Avvocato dirigente provvede a monitorare costantemente il regolare rispetto dei predetti parametri e, in caso di accertato mancato rispetto degli stessi, lo contesta immediatamente all'avvocato funzionario, al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali controdeduzioni in merito.
- 6. La valutazione in ordine alla decurtazione del compenso professionale, in caso di mancato rispetto dei predetti parametri, sarà effettuata, come previsto dall'art. 1sexies, comma 1 della L.R. 6/2011, dall'Avvocato dirigente tenendo conto delle controdeduzioni presentate dall'avvocato funzionario e delle percentuali di riduzione di cui al successivo comma 8.
- 7. In assenza di contestazioni e nell'ipotesi in cui l'Avvocato dirigente accolga le controdeduzioni, sarà attribuito il 100% del compenso professionale dovuto.

X S TO ON A

3

- 8. Fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, qualora a seguito della verifica delle controdeduzioni, l'Avvocato dirigente non accolga le controdeduzioni o le accolga in parte, i compensi professionali relativi alle cause per le quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei parametri qualificanti di cui al comma 3, saranno decurtati sulla base dei seguenti parametri:
 - a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per la Regione: riduzione dal 15% al 50% del compenso spettante;
 - b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per la Regione: riduzione dal 15% al 40% del compenso spettante;
 - c) inadeguatezza della difesa in giudizio: riduzione dal 5% al 25% del compenso in relazione agli effetti pregiudizievoli sull'esito della causa.

La decurtazione complessiva non potrà superare il 100% del compenso professionale.

- 9. L'importo corrispondente alle decurtazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati funzionari ed è reso disponibile per il bilancio dell'Amministrazione regionale.
- 10.1 compensi professionali, ai sensi dell'art. 1ter della L.R. 6/2011, spettano anche per i provvedimenti favorevoli per i quali gli avvocati, in quiescenza o trasferiti ad altra struttura dell'Amministrazione regionale, risultassero assegnati all'Avvocatura regionale sia alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio sia alla data del deposito del relativo provvedimento giurisdizionale favorevole per il quale essi hanno prestato il loro patrocinio.

Articolo 6

Limite all'erogazione dei compensi professionali agli avvocati funzionari

- 1 I compensi professionali di cui all'articolo 5 sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato funzionario, in ragione annua, un importo non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante, indicato come limite dall'articolo 1septies della L.R. 6/2011.
- 2 Ai fini dell'individuazione del trattamento economico complessivo individualmente spettante, si fa riferimento all'importo complessivo spettante all'avvocato funzionario per l'anno di riferimento a titolo di trattamento fondamentale ed accessorio, con esclusione degli stessi compensi professionali. A STORM

Articolo 7

Modalità di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati funzionari

- 1. I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio, indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni (Art. 1 ter, comma 2 L.R. 6/2011) e sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte della Regione è condannata al pagamento delle spese legali, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.
- 2. I compensi relativi ai provvedimenti favorevoli all'Ente possono essere richiesti nei seguenti casi:
 - a. nelle ipotesi di spese compensate di cui all'art. 1quater della L.R. 6/2011, a seguito della pubblicazione della sentenza;
 - b. nelle ipotesi di spese liquidate in favore dell'Ente di cui all'art. 1quinquies della L.R. 6/2011:
 - a seguito di recupero di quanto dovuto;
 - a seguito dell'approvazione formale di un piano di rientro;
 - a seguito di un provvedimento del Giudice dell'esecuzione che disponga l'assegnazione delle somme o la vendita dei beni oggetto di pignoramento o che dia atto dell'estinzione della procedura esecutiva per esito negativo della stessa;
 - c. nell'ipotesi di conciliazione e/o mediazione obbligatoria o transazione, a seguito della firma del verbale o della scrittura privata.
- 3. Con scadenza periodica, gli avvocati funzionari trasmettono formalmente all'Avvocato dirigente l'elenco dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente ed indicano, con riferimento a ciascuno di essi, gli elementi necessari (data del provvedimento, autorità giudiziaria, estremi della causa, spese compensate e liquidate, importo teoricamente richiedibile) per la quantificazione del compenso professionale dovuto sulla base di quanto previsto dagli articoli 1quater e 1quinquies della L.R. 6/2011.
- 4. L'Avvocato dirigente, a seguito della valutazione effettuata circa il rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del presente accordo, provvede:
 - a) a quantificare, con proprio provvedimento, i compensi professionali da attribuire agli avvocati funzionari in relazione alle prestazioni rese da ognuno, tendenzialmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento delle prestazioni professionali; # CP 66 2

- b) a trasmettere il suddetto provvedimento, unitamente alla richiesta di pagamento dei compensi professionali attribuiti agli avvocati funzionari, alla struttura competente dell'Amministrazione regionale, tendenzialmente entro il mese di febbraio di ciascun anno. Eventuali ulteriori modalità potranno essere concordate con la struttura competente.
- 5. Il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato tendenzialmente nel cedolino del mese di marzo o, comunque, con il primo cedolino utile successivo al ricevimento della documentazione di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) e dell'espletamento delle attività necessarie al fine della liquidazione dei compensi stessi.

Articolo 8

Compenso per la prestazione del praticante avvocato

- 2. Presso l'Avvocatura può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato per un periodo non superiore a dodici mesi.
- 3. La pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
- 4. In presenza di comportamenti contrari al decoro e all'interesse dell'Amministrazione regionale, l'Avvocato dirigente ha comunque facoltà di interrompere il rapporto di praticantato in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni.
- 5. Il praticante avvocato assicura un'assidua presenza presso l'Avvocatura regionale finalizzata a garantire sia la proficuità della pratica forense sia la maturazione di un'adeguata formazione.
- 6. Al praticante avvocato sono riconosciuti:
 - a) un rimborso mensile forfettario pari a euro 550,00, da erogare con cadenza mensile, per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 - b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché per gli infortuni.
- 7. L'Avvocato dirigente, a seguito della valutazione effettuata circa il rispetto dei criteri di cui al comma 6 del presente accordo, provvede con cadenza mensile:



- a) a quantificare, con proprio provvedimento, l'importo del rimborso spettante al praticante avvocato, in relazione alla presenza resa nel corso del mese precedente;
- b) a trasmettere il suddetto provvedimento, unitamente alla richiesta di pagamento del rimborso spettante al praticante avvocato, alla competente struttura dell'Amministrazione regionale. Eventuali ulteriori modalità potranno essere concordate con la struttura competente.

Ser FO

